

CONTENZIOSO

Il segreto professionale va eccepito durante la verifica

di Lucia Recchioni

Seminario di specializzazione

IL NUOVO PIANO TRANSIZIONE 4.0

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Con la **sentenza n. 340202**, depositata ieri, **1° dicembre**, la **Corte di Cassazione** è tornata ad analizzare la disciplina prevista in materia di **segreto professionale**.

Il **GUP di Mantova** aveva emesso un **decreto di sequestro preventivo**, finalizzato alla successiva confisca per equivalente, nei confronti di **più società** e **più contribuenti**, per una serie di ipotesi di **emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti**.

Proponeva **ricorso** uno dei soggetti indagati che si era visto **sequestrare** alcune sue quote societarie, rilevando, tra l'altro, **l'inutilizzabilità dei documenti sequestrati** presso lo **studio professionale del ragioniere**.

Il Tribunale, infatti, aveva ritenuto **legittimo l'utilizzo dei documenti**, perché **non era stato eccepito il segreto professionale da parte del ragioniere stesso**; sul punto, però, la ricorrente ribadiva che occorreva **l'autorizzazione della Procura**.

Nell'analizzare la questione, la **Corte di Cassazione** ha ricordato che per i professionisti appartenenti a determinati **ordini professionali**, tra i quali, ad esempio, i dottori commercialisti, è prevista l'osservanza del **segreto professionale** e la sua violazione costituisce **illecito disciplinare**.

La tutela è però assicurata soprattutto dalla **legge penale**, e, nello specifico, dall'[articolo 622 c.p.](#), in forza del quale *“chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516”*.

La **finalità della norma** è evidentemente quella di **salvaguardare i rapporti professionali** determinati da necessità o quasi necessità, garantendo la **tutela della libertà e della sicurezza**

dei rapporti professionali.

Ai sensi dell'[articolo 200 c.p.p.](#), inoltre, non **possono essere obbligati a deporre** su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o **professione**, tra gli altri, gli **esercenti professioni** ai quali la legge riconosce la **facoltà di astenersi** dal deporre determinata dal **segreto professionale**.

Il successivo [articolo 256 c.p.p.](#) **esclude** invece, per gli stessi professionisti, l'**obbligo a consegnare all'Autorità Giudiziaria atti, documenti e/o ogni altra cosa**, da quest'ultima richiesti, se dichiarano, per iscritto, che sono **coperti dal segreto professionale**; i professionisti hanno infine facoltà, ai sensi dell'[articolo 2469 cod. civ.](#), di **astenersi dal testimoniare nei processi civili**.

Il **segreto professionale**, dunque, come ricordato dalla Suprema Corte, *“si configura come un diritto-dovere che resiste anche di fronte all'esercizio dei poteri istruttori delle Autorità”*.

Nell'**ordinamento tributario**, il segreto professionale è previsto dall'[articolo 52, comma 3, D.P.R. 633/1972](#), ai sensi del quale *“è in ogni caso **necessaria l'autorizzazione del procuratore della Repubblica o dell'autorità giudiziaria più vicina per procedere durante l'accesso a perquisizioni personali e all'apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e per l'esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali è eccepito il segreto professionale** ferma restando la norma di cui all'articolo 103 del codice di procedura penale”*.

Se è vero, dunque, che ai sensi del precedente [articolo 52, comma 1, D.P.R. 633/1972](#), l'accesso dei verificatori è **consentito anche presso gli studi professionali**, è bene sempre ricordare che lo stesso deve essere **obbligatoriamente eseguito in presenza del titolare dello studio**, o, in caso di sua assenza, di un suo delegato (per iscritto), in modo che venga **assicurata la tutela ed opposizione**, se del caso, del **segreto professionale**.

Nel caso in cui il **professionista**, nel corso dello svolgimento dell'attività accertativa presso il suo studio, **eccepisca il segreto professionale**, i verificatori dovranno necessariamente richiedere l'**autorizzazione del Procuratore della Repubblica o dell'Autorità Giudiziaria più vicina**: solo a seguito dell'**autorizzazione** i verificatori potranno **riprendere l'attività di verifica e acquisire legittimamente i documenti** per i quali, in un primo momento, era stato **opposto il segreto professionale**.

Il **segreto professionale**, tuttavia, è bene ribadirlo, riguarda **esclusivamente notizie e documenti che attengono l'esercizio dell'attività professionale** e non tutti i documenti e notizie di cui il professionista è in possesso o viene a conoscenza sono coperti dal segreto professionale. Vengono infatti **esclusi dalla “copertura” del segreto professionale** i seguenti **documenti**:

- gli **atti pubblici**,
- le **scritture contabili** (sia quelle del professionista che quelle del cliente, trattandosi di

atti che la legge impone di redigere),

- le **fatture e le ricevute fiscali** emesse dal professionista (dovendo essere conservati proprio in vista di un controllo fiscale).

Alla luce di tutto quanto appena esposto, e considerato dunque che il **ragioniere, presente nello studio**, non solo **non aveva eccepito, con atto scritto, il segreto professionale** ma aveva collaborato con i militari nell'analizzare il contenuto della documentazione rinvenuta, **non poteva ritenersi necessaria**, nel caso di specie, **l'autorizzazione dell'Autorità giudiziaria**, ragion per cui la Corte di Cassazione, con la sentenza depositata nella giornata di ieri, ha ritenuto **non ammissibile il motivo di impugnazione proposto dall'indagato**.